

COMUNE DI VILLA RENDENA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione Consiliare n. 38 dd. 28.12.2006



IL SINDACO
-F.TO Bernardi dr. Emanuele -

IL SEGRETARIO COMUNALE
-F.TO Rossini dott.ssa Sara -

TITOLO I – GENERALITA'

art. 1 PREMESSE

L'attingimento, il trasporto e il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente. A tal fine il Comune può avvalersi di ditta esterna incaricata.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per **uso civile** ovvero:

A	USO DOMESTICO	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali che servono direttamente la stessa;
B	USO NON DOMESTICO:	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici.
B1	uso commerciale	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.
B2	uso comunitario	caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.
B3	uso industriale	laboratori, piccole industrie, officine meccaniche, lavanderie, autolavaggi, ecc. e uso potabile degli addetti
B4	uso allevamento	attività di allevamento animali.
B5	uso speciale	impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, uso cantiere, fornitura temporanea, ecc.
B6	altri usi	categoria residuale

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- le fontane pubbliche e lavatoi pubblici collegati all'acquedotto comunale;
- le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune su richiesta e a spesa del Comune.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
 - II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
 - III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.
- In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

capitolo I definizione impianti e competenze

art. 4

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).
La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato nel pozzetto su proprietà privata se accessibile o nel pozzetto utenze sul suolo comunale o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

art. 5

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

A) RETE PRINCIPALE:

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e sottoposte a manutenzione a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio.

Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune, come pure tutte le altre opere di allaccio ricadenti sul suolo pubblico. Il Comune potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio.

B) DERIVAZIONE DI UTENZA:

I. Impianto Esterno:

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, sia per quanto riguarda il tratto su suolo privato che su quello pubblico.

L'impianto esterno è eseguito a cura del proprietario e secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato, dove l'utente prepara gli scavi e la posa della tubazione di allacciamento e delle relative apparecchiature idrauliche necessarie fino al contatore (questo escluso), ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico ed il suolo privato, è eseguita dall'utente con oneri a suo carico.

II. Impianto Interno:

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico come quello su suolo privato verrà realizzato, sottoposto a manutenzione e gestito esclusivamente dall'utente con oneri a suo carico.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

capitolo II **norme in materia di derivazione di utenza**

art. 6 **DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI**

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

art. 7 **NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 8

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

art. 9

IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del

contatore. Eventuali installazioni (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

art. 10

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità adeguata e a sufficiente distanza dal collettore fognario ed a quota ad esse superiore. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. A tal proposito il comune dovrà dare informazione alle utenze mediante pubblicazione di un apposito avviso. Il Comune si riserva di

scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.

- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'utente possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
- p) L'utente dovrà predisporre, qualora necessario, il riduttore di pressione; eventuali danni ad apparecchiature (esempio scaldabagni), non saranno pagati dal comune.
- q) L'impianto di messa terra non potrà essere allacciato alle condutture dell'acquedotto, ma dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla Legge n. 46/90.

art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche, per lavori di manutenzione sull'acquedotto o altro.

Il Comune non assumerà responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune, che valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale collocamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

capitolo III **apparecchi di misura**

art.12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

Il Comune può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi.

Il Comune potrà effettuare la lettura del contatore anche attraverso apparecchiature elettroniche di telerilevamento.

Deve essere garantita una lettura biennale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali e alla proprietà in genere, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

La lettura potrà avvenire anche tramite ditta esterna incaricata dal Comune.

art.13

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative alla nuova installazione.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

art.14

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata se accessibili o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 20.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

art. 15

MODALITA' DI RICHIESTA PER INSTALLAZIONE CONTATORI

La richiesta di installazione dei contatori può avvenire con le seguenti modalità:

- Richiesta stesa su apposito modulo predisposto dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del consumo minimo impegnato;
- Richiesta contestuale alla domanda di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori edili necessari all'allacciamento dalla quale dovranno risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del consumo minimo impegnato;
- Richiesta contestuale alla domanda di autorizzazione o concessione edilizia per i nuovi fabbricati, le ristrutturazioni ed i risanamenti, corredata di idonea planimetria riportata nel progetto dei lavori medesimi, dalla quale dovranno risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del consumo minimo impegnato.

art. 16

CONTRATTO DI FORNITURA

In occasione della posa del contatore, l'incaricato comunale provvederà a far firmare all'utente un contratto in duplice originale dal quale risulteranno il nominativo dell'utente e le sue generalità, l'oggetto del contratto con particolare riferimento all'utilizzo dell'acqua, l'identificazione dell'immobile (indirizzo e dati catastali), il nominativo dell'incaricato, la data di installazione e sigillazione del contatore, il tipo di contatore, il numero di matricola del contatore. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'utente attesti che il contatore installato conteggia tutte le acque (a tale dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità). Una copia verrà consegnata all'utente.

Il presente Regolamento dovrà intendersi parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura e conosciuto senza che ne occorra la materiale descrizione, fatto salvo il diritto dell'utente di richiederne copia dell'atto alla stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Le forniture e gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono tacitamente convenzionati e il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti, fatta salva la possibilità dell'utente di manifestare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso dal contratto di fornitura.

Il contratto di fornitura potrà anche essere ricompreso in provvedimenti autorizzatori o concessori anche se non espressamente citato.

art. 17

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

art. 18

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base al consumo verificatosi nell'anno precedente qualora risultante agli atti, oppure, se l'utente usa l'acqua per il primo anno, in base al consumo medio annuale - 250 litri al giorno per persona - proporzionato al tempo d'uso.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

art. 19

VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune o chi per esso può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal d.p.r. 23 agosto 1982, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda (max \pm 5% nella zona inferiore - max \pm 2% nella zona superiore), il Comune addebita le spese di verifica.

art. 20

POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto al fine di poter eseguire la lettura indipendentemente dalla presenza del proprietario. Il pozzetto potrà essere collocato su suolo privato se accessibile o su suolo pubblico.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo tipo ghisa e avere il fondo a dispersione.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti da realizzarsi ex novo dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per

l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti, qualora posti su terreno in proprietà, alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune e dalla ditta incaricata.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

art. 21

INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore sarà collocato un rubinetto/saracinesca a sfera. Risulta consigliabile che l'utente collochi tra il contatore e il tubo di derivazione utenza un giunto dielettrico al fine di evitare il circolare di correnti vaganti nelle tubazioni.

All'uscita del contatore sarà collocato, ove possibile, un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune anche a mezzo della ditta incaricata.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso

tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore, utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune o provveda a fare degli allacci sull'acquedotto comunale senza apposita autorizzazione di allaccio è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino ad Euro 516,00 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune. La ditta che ha eseguito i lavori di allaccio abusivi è altresì soggetta ad una sanzione pari a quella a cui viene assoggettato l'utente trasgressore.

art. 22

MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. Per questo motivo l'utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

art. 23

CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici esistenti con più utenze il Comune, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

art. 24

MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune. Le date di inizio lavori e dell'erogazione dell'acqua restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Competente al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento dell'utenza privata alla rete acquedottistica comunale e ad autorizzare la fornitura dell'acqua potabile è il Tecnico Comunale previa consultazione, qualora necessario, della Commissione Edilizia Comunale e/o la Giunta Comunale.

art. 25

DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così

via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 31.

art. 26
TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura integrale dei costi del servizio.

Le tariffe sono approvate entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune, ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono.

Le tariffe sono aggiornate annualmente dall'Organo comunale competente nelle forme di legge (vedasi le D.P.G. n. 110 dd. 15.01.1999 e ss.mm. e n. 2516 dd. 28.11.2005 ed eventuali futuri provvedimenti in merito).

Per l'anno 2007 le tariffe per il Servizio di acquedotto sono istituite secondo gli schemi di cui agli allegati "A", "B" e "C" del presente regolamento.

art. 27
VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera. Il Comune dovrà provvedere altresì alla pubblicazione delle tariffe sul B.U.R.

art. 28
SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, la comunicazione di pubblica sicurezza, da presentarsi entro 48 ore, costituisce anche comunicazione di subentro nel contratto di fornitura acqua.

art. 29
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

art. 30
REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e

manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione mediante pubblicazione all'albo comunale e della frazione interessata.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, soprattutto nei mesi estivi, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

A causa del tipo di acqua presente (acqua acida) può verificarsi il fenomeno dell' "acqua rossa" con la formazione dell'ossido di ferro. In tale ipotesi l'utente non avrà a pretendere dal Comune in termini di esenzione della tassa dovuta considerato che comunque l'acqua, come dimostrato dalle analisi, risulta potabile. Il Comune potrà provvedere alla mineralizzazione della stessa mediante apporto di sali basici nelle apposite vasche. Nel caso invece che le analisi evidenziassero la presenza di elementi inquinanti il Comune provvederà alla clorazione dell'acqua o ad altro idoneo sistema di depurazione.

art. 31

DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e/o l'eventuale chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della lettura e/o chiusura.

Se l'utente non provvederà a dare disdetta, resterà responsabile per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

art. 32

CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

art. 33

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

art. 34

FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc..

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

art. 35

BOCCHES ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

art. 36

CAUZIONE

Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di allaccio, provvederà a richiedere il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia di un ripristino a regola d'arte, che verrà fissato dal Tecnico Comunale, in proporzione all'entità dei lavori di allaccio da realizzarsi sul demanio comunale.

art. 37

DIVIETI E FORNITURE PER IRRIGAZIONI

Il Comune non potrà fornire acqua per l'irrigazione di piantagioni o orti industriali di provenienza diversa da quelle dell'acquedotto comunale in quanto la potabilità dell'acqua non è garantita. L'eventuale concessione per irrigazioni è ammessa per piccole aree fino a 400 mq. Tale concessione è comunque da ritenersi a titolo precario e perciò interrompibile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale escludendo qualsiasi diritto di rivalsa dell'utente.

art. 38

OBBLIGHI DI FORNITURA

L'Amministrazione comunale non è obbligata a fornire utenze che si trovano esterne alla perimetrazione del centro abitato così come definito dal P.R.G.

art. 39

IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore, è però consentito, per situazioni esistenti o edifici di vecchia data, dove l'impianto interno è unico ed inscindibile, avere un solo contatore per più utenze. In tal caso, **per quanto riguarda la quota fissa della tariffa, si dovranno considerare il numero totale delle stesse servite da ogni contatore** e l'ufficio tributi provvederà all'emissione di un'unica bolletta, salvo specifica richiesta degli utenti. Saranno poi i vari utenti a provvedere alla divisione del canone dovuto.

art. 40

OBBLIGO DI INSTALLAZIONE CONTATORE ANCHE SE IL PRIVATO ATTINGE DA FONTI DIVERSE

L'utente è obbligato all'installazione del contatore anche se l'acqua non viene attinta dall'acquedotto (da pozzo, sorgente, ecc.), ma viene scaricata nel collettore fognario. Tale obbligo è infatti correlato al pagamento dei soli canoni di fognatura e depurazione.

art. 41

TIPO DI TUBAZIONI DA IMPIEGARSI

Al fine di evitare la formazione di ossido di ferro causata dalla particolare aggressività dell'acqua presente sul territorio, l'utente, per effettuare l'allacciamento al pozzetto, dovrà fare uso di tubazioni che a contatto con l'acqua acida non provochino la ruggine.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

art. 42

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento viene applicato su tutto il territorio comunale con particolare obbligo di allaccio a tutti gli edifici presenti nell'ambito del centro abitato così come delimitato dalla cartografia del P.R.G., salvo casi particolari dove risulta troppo oneroso o tecnicamente impossibile eseguire l'allaccio.

Il Comune ha la facoltà di autorizzare l'allaccio all'acquedotto di Villa Rendena anche ad immobili siti fuori dal territorio comunale previa valutazione della Giunta Comunale.

art. 43

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua, ***fatta eccezione per le forniture di acqua effettuate fino al 31.12.2006 che saranno addebitate agli utenti secondo le precedenti modalità del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22 dd. 22.04.2002.***

art. 44

CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento – sezione staccata di Tione di Trento.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II NORME TECNICHE

Capitoli I: definizione impianti e competenze

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
- art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capitolo III: Apparecchi di misura

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 MODALITA' DI RICHIESTA PER INSTALLAZIONE CONTATORI
- art. 16 CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 17 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 18 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 19 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 20 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 21 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 22 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 23 CONTATORI DIVISIONALI

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 24 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 25 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 26 TARIFFE
- art. 27 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 28 SUBENTRO
- art. 29 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 30 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 31 DISDETTA
- art. 32 CONSUMI ABUSIVI

- art. 33 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 34 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 35 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

- art. 36 CAUZIONE
- art. 37 DIVIETI E FORNITURE PER IRRIGAZIONE
- art. 38 OBBLIGHI DI FORNITURA
- art. 39 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE
- art. 40 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE CONTATORE ANCHE SE IL PRIVATO ATTINGE DA FONTI DIVERSE
- art. 41 TIPI DI TUBAZIONI DA IMPIEGARSI

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI

- art. 42 AMBITO DI APPLICAZIONE
- art. 43 ABROGAZIONI
- art. 44 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

ALLEGATO "A" – CALCOLO TARIFFAZIONE

ALLEGATO "B" – TARIFFA ACQUA ANNO 2007

ALLEGATO "C" – QUOTE FISSE ANNO 2007

**SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO
CALCOLO TARIFFAZIONE**

VOCI DI COSTO	VALORI
ammortamento impianti	€ 5.527,07
ammortamento attrezzature	€ 1.483,21
ammortamento automezzi	€ -
interessi passivi	€ 3.434,00
analisi dell'acqua	€ 5.720,04
canoni di concessione idriche	€ 956,31
canoni di concessione stradale (attraversam.tubazioni)	€ 94,38
manutenzioni vari	€ 3.400,00
TOTALE COSTI FISSI (CF)	€ 20.615,01
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	€ 11.124,00
energia elettrica (mineralizzatore Loc. Piani)	€ 600,00
personale	€ 1.355,00
servizio riscossione entrate	€ 650,00
rimborso spese stampati ed invio bollette	€ 100,00
quota assicurazione responsabilità civile	€ 100,00
installazione e manutenzione contatori	€ 1.300,00
TOTALE COSTI VARIABILI (CV)	€ 4.105,00
TOTALE COSTI (C)	€ 24.720,01

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (CF <= 45%C) VALORE DI CF NON INTERAMENTE AMMISSIBILE!

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI :	691
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI :	635
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI =	56
* NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA D1:	7
* NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA E:	2
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (ALTRE CATEGORIE)	47

nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliono differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI * (1≤p≤4) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI	
** PESO UTENTI CATEGORIA D1:	1
** PESO UTENTI CATEGORIA E:	1
PESO ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (ALTRE CATEGORIE) INSERIMENTO OBBLIGATORIO	1,5

nota *: se P =1, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella delle utenze domestiche; se P = 2, 3 o 4, la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al triplo o al quadruplo di quella degli utenti domestici.

nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliono differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI =	15,57
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA D1 (ALLEVAMENTO) =	15,57
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA E (USI SPECIALI) =	15,57
QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI (CATEGORIE RESIDUALI) =	23,35

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :	65.000
---	--------

INSERIRE LA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI* (in decimale, ad es. 0,98) :	1,0000
--	--------

nota *: la percentuale prevista per il 2007 deve essere maggiore rispetto a quella prevista per il 2006; a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi.

INSERIRE IL TOTALE DEI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE*:	90,00
---	-------

nota *: si tratta principalmente dei contributi di allacciamento eventualmente previsti dal regolamento comunale. Vanno inseriti anche gli eventuali canoni fissi previsti per le bocche antincendio.

TARIFFA BASE UNIFICATA =	0,2078
---------------------------------	---------------

SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO
TARIFFE ACQUA - ANNO 2007

TARIFFA BASE UNIFICATA =	EUR	0,2078
---------------------------------	------------	---------------

A - USO DOMESTICO:	Per soddisfare i bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti	
---------------------------	--	--

Tariffa base	da mc	0	a mc	500	EUR/mc.	0,2078
Tariffa maggiorata	oltre mc	500			17,12%	EUR/mc. 0,2434

NB: la tariffa agevolata è facoltativa e richiede l'individuazione del valore medio di consumi domestici essenziali.
Nel caso in cui il valore medio dei consumi domestici essenziali coincidesse con il consumo base, si ha l'applicazione della sola tariffa agevolata da 0 mc al consumo base e per gli scaglioni superiori si passa direttamente alle tariffe maggiorate.
E' possibile prevedere una sola tariffa maggiorata.

Tariffa utenti che non hanno attualmente installato il contatore e che pertanto pagano in base alle spine o alle singole utenze	€/spina/anno	€ 3,10
--	---------------------	---------------

B - USO NON DOMESTICO:	Per soddisfare tutti i bidogni non domestici	
-------------------------------	--	--

B.1 - USO COMMERCIALE: (uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, ecc...)

Tariffa base	da mc	0	a mc	500	EUR/mc.	0,2078
Tariffa maggiorata	oltre mc	500			17,12%	EUR/mc. 0,2434

B.2 - USO COMUNITARIO: (caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi, ecc...)

Tariffa base	da mc	0	a mc	500	EUR/mc.	0,2078
Tariffa maggiorata	oltre mc	500			17,12%	EUR/mc. 0,2434

B.3 - USO INDUSTRIALE: (laboratori, piccole industrie, officine meccaniche, lavanderie, autolavaggi, ecc.)

Tariffa base	da mc	0	a mc	500	EUR/mc.	0,2078
Tariffa maggiorata	oltre mc	500			17,12%	EUR/mc. 0,2434

B.4 - USO ALLEVAMENTO ANIMALI: EUR/mc. 0,1039

NB: la tariffa non può superare il 50% della tariffa base.

B.5 - USO SPECIALE: (impianti antincendio privati, refrigerazione edifici, fornitura temporanea-caniteri, ecc.)

Tariffa base	da mc	0	a mc	500	Eur/mc.	0,2078
Tariffa maggiorata	oltre mc	500			17,12%	EUR/mc. 0,2434

B.5 - ALTRI USI: (categoria residuale)

Tariffa base	da mc	0	a mc	500	Eur/mc.	0,2078
Tariffa maggiorata	oltre mc	500			17,12%	EUR/mc. 0,2434

BOCCHETTE ANTINCENDIO (idranti) :		
CANONE FISSO	€	5,1645

SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

QUOTE FISSE - ANNO 2007

A - USO DOMESTICO:

QUOTA FISSA	EURO	15,57
-------------	------	-------

B - USO NON DOMESTICO:

B.1 - USO COMMERCIALE:

QUOTA FISSA	EURO	23,35
-------------	------	-------

B.2 - USO COMUNITARIO:

QUOTA FISSA	EURO	23,35
-------------	------	-------

B.3 - USO INDUSTRIALE:

QUOTA FISSA	EURO	23,35
-------------	------	-------

B.4 - USO ALLEVAMENTO ANIMALI:

QUOTA FISSA	EURO	15,57
-------------	------	-------

B.5 - USO SPECIALE:

QUOTA FISSA	EURO	15,57
-------------	------	-------

B.5 - ALTRI USI:

QUOTA FISSA	EURO	23,35
-------------	------	-------